

Ufficio Speciale per la Ricostruzione Comuni del Cratere

ACCORDO QUADRO PER LA PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI RIMOZIONE DELLE "MACERIE PUBBLICHE" NEI COMUNI DEL CRATERE
L'anno 2013, il giorno 6 del mese di GIUGNO

TRA

L'UFFICIO SPECIALE PER I COMUNI DEL CRATERE (di seguito anche USRC), in persona del suo responsabile dott. Paolo Esposito,

il **COMUNE DELL'AQUILA**, in persona del **VICE SINDACO E ASSESSORE ALL'AMBIENTE** **DOT. ROBERTO RIGA**,
l'**ASM Spa**, in persona del Presidente p.t. Luigi Fabiani,

Premesso che:

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 67-ter del D.L. 83/2012, conv. in Legge 134/2012: *"A decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestiti sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione, in maniera da assicurare prioritariamente il completo rientro a casa degli aventi diritto, il ripristino delle funzioni e dei servizi pubblici, l'attrattività e lo sviluppo economico-sociale dei territori interessati (...) 2. Per i fini di cui al comma 1 e per contemperare gli interessi delle popolazioni colpite dal sisma con l'interesse al corretto utilizzo delle risorse pubbliche, in considerazione della particolare configurazione del territorio, sono istituiti due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città' dell'Aquila e uno competente sui restanti comuni del cratere";*

- con successivo D.P.C.M. del 10 ottobre 2012, pubblicato in G.U. n. 301 del 28 dicembre 2012, all'art. 2, è stato disposto che: *"Le attrezzature necessarie per la rimozione delle macerie poste nella disponibilità del Soggetto Attuatore delle macerie di cui all'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3923 del 18 febbraio 2011 e s.m.i. sono trasferite al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, all'Esercito ed all'ASM, secondo quanto stabilito dall'intesa tra questi ultimi ed il soggetto subentrante nella gestione delle macerie, previo inventario delle attrezzature medesime. La OPCM 4014 del 23 marzo 2012 resta efficace ai sensi del comma 2 dell'articolo 67-quinques del decreto legge 83 del 2012";*

- l'art. 8 del D.L. 43 del 2013, per garantire la prosecuzione delle attività volte alla rimozione delle macerie, ha assegnato, nell'attuale fase di gestione, le competenze all'Ufficio Speciale per i Comuni del Cratere;



[Handwritten signature]



[Handwritten mark]



- i Protocolli di Intesa già sottoscritti dai Comuni del Cratere, il Comune dell'Aquila ed il Commissario Delegato per la Ricostruzione, successivamente approvati con atti deliberativi da parte dei rispettivi comuni, regolavano le procedure di rimozione delle macerie sino al 31.12.2012;

- proprio al fine di rispondere alle finalità indicate dall'art. 8 del D.L. 43/2013 e garantire quindi la prosecuzione delle attività di rimozione delle macerie, fatte salve le Intese già sottoscritte, il responsabile dell'USRC ha manifestato l'esigenza di predisporre un cronoprogramma degli interventi;

Tutto ciò premesso, le Parti, convengono quanto segue

Articolo 1 - Finalità e premesse

1. Nello spirito individuato dall'art. 15 della L. 241 del 1990, letto in combinato disposto con le finalità e gli obblighi di cui all'art. 30 del T.U.E.L., al solo fine di accelerare la prosecuzione delle attività di rimozione delle macerie, le Parti intendono regolare il processo di gestione delle stesse, sino all'avvio della fase ordinaria, mediante il presente Accordo.

2. Le premesse sono parte integrante del presente accordo.

Articolo 2 - Protocolli di Intesa

1. Il presente Accordo contiene strumenti e criteri di coordinamento delle attività di rimozione delle macerie, sino all'avvio della gestione ordinaria.

2. A tal fine, I Comuni del Cratere, per il completamento delle attività di rimozione delle macerie, sono autorizzati ad utilizzare i Protocolli di Intesa già sottoscritti tra gli stessi ed il Comune dell'Aquila ed approvati con propri atti deliberativi interni entro il 31.12.2012, previa adesione al presente Accordo quadro.


3. Per i comuni non ancora firmatari delle Intese di cui al comma 1, gli stessi potranno manifestare l'adesione al presente accordo, sottoscrivendo il modello di Protocollo allegato e fermo restando l'obbligo di ratifica dello stesso mediante atto deliberativo interno.

Art. 3 - Competenze

1. Il Comune dell'Aquila, previa approvazione con proprio atto deliberativo delle singole intese sottoscritte tra di esso ed i comuni del cratere, con la sottoscrizione del presente accordo presta formale consenso a consentire il conferimento delle macerie presso l'area di sua competenza e per le finalità di cui all'Accordo di Programma del 14.01.2013 sia in favore dei Comuni già firmatari delle Intese in data antecedente al 31.12.2012, sia in favore di coloro i quali procederanno alla stipula di nuove Intese.

2. Il Comune del Cratere, previa approvazione con proprio atto deliberativo delle singole Intese, qualora gli stessi non siano già intervenuti entro la data del 31.12.2012, si impegna a dare continuità alle operazioni di carico e conferimento avvalendosi dell'operatore ASM SPA, già incaricato delle stesse, il quale potrà avvalersi anche di risorse umane e strumentali esterne. Il Comune, qualora abbia già sottoscritto l'Intesa in data antecedente al 31.12.2012, comunica la sola conferma di adesione al presente Accordo Quadro.

3. L'ASM SPA, visto quanto stabilito al comma 2, dovrà comunicare tempestivamente al Comune del Cratere l'attivazione di attività per le quali sia





necessario ricorrere a eventuali soggetti terzi (operatori del settore specializzati nella gestione dei rifiuti speciali), avendo altresì cura di inviare copia della documentazione relativa alle attività di collaborazione avviate con operatori esterni.

4. l'USRC, nel coordinare le attività di sottoscrizione e regolare esecuzione delle disposizioni previste nel presente accordo, coordina altresì la corretta applicazione delle Intese già in essere alla data del 31.12.2012, assicurando:

- lo svolgimento delle attività ivi disciplinate in conformità con quanto previsto dal presente Accordo;
- la regolarità delle operazioni anche mediante sopralluogo e verifiche a campione;
- il monitoraggio delle attività;
- la tracciabilità dei flussi;
- il controllo dell'istruttoria contabile e la conformità della stessa;
- la sottoscrizione degli accordi di cui all'art. 8 D.L. 43/2013 con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Art. 4 - Modalità di svolgimento delle attività e Rendicontazione

1. Il Comune del Cratere presenta richiesta all'USRC per l'avvio delle attività. L'USRC procede alla trasmissione della scheda intervento all'ASM SPA.

2. A conclusione delle operazioni, l'ASM trasmette la fatturazione relativa agli interventi al Comune del Cratere il quale, a sua volta, trasmette idonea rendicontazione all'USRC. Verificata la congruità della spesa e verificato il regolare svolgimento delle operazioni l'USRC procede a trasferire i relativi fondi al Comune interessato. La liquidazione delle fatture da parte dell'USRC dovrà essere conclusa entro e non oltre 30 gg. dalla trasmissione delle stesse ai comuni interessati. Qualora vi siano problematiche riscontrate in ordine alla corretta gestione delle attività, problematiche verbalizzate e/o opportunamente segnalate all'USRC, questo potrà avviare indagini e decidere di sospendere i pagamenti.

Articolo 5 - Allegati e Documenti di Programmazione

I seguenti documenti:

- Piano degli interventi;
- Protocollo di adesione (da ratificare con atto deliberativo interno);
- Scheda intervento.

allegati al presente Accordo sono intendersi parte integrante dello stesso e espressamente approvati dai sottoscrittori del presente documento.

Art. 6 - Avvio della fase ordinaria

Successivamente al completamento delle attività di cui al presente Accordo, necessario al fine di procedere all'avvio delle opere relative ai processi della ricostruzione, previa sottoscrizione di Intesa, le Parti si impegnano a dare avvio alla gestione ordinaria della rimozione delle macerie.

Art. 7 - Disposizioni finali





1. Per le eventuali controversie relative all'applicazione del presente Accordo, previo esperimento del tentativo di conciliazione, sarà competente esclusivamente il Foro dell'Aquila.

2. Qualora le disposizioni normative richiamate in premessa, anche alla luce dell'*iter legis* relativo al procedimento di conversione del D.L. 43/2013, dovessero essere novellate, le Parti si impegnano a riconvocarsi per apportare le eventuali modifiche resesi necessarie.

L.C.S.

p. l'Ufficio Speciale dei Comuni del Cratere

Dott. Paolo Esposito

p. il Comune dell'Aquila

Dott. Roberto...

p. l'Aquilana Società Multiservizi S.p.A.

Dott. Luigi Fabiani

